

**PROTOCOLLO QUADRO “SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE  
IMPRESE COLPITE DAGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DEL COVID-19”**

**Atto sottoscritto digitalmente**

**La Regione Emilia – Romagna nella persona del Direttore Economia  
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa Morena Diazzi**

**e**

**Unione regionale delle Camere di commercio nella persona del  
Presidente Alberto Zambianchi**

**PREMESSO CHE**

- l'evolversi della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e della regione Emilia-Romagna hanno imposto l'assunzione di misure drastiche ed inevitabili concernenti la chiusura e la sospensione di molte attività economiche;
- tali misure stanno recando un notevole rallentamento delle attività produttive, di servizio e degli scambi commerciali, con evidenti pesanti ripercussioni sulla redditività delle imprese e delle attività libero professionali;
- le imprese dell’Emilia-Romagna danneggiate dalla situazione emergenziale e dagli impatti sull’economia, con l’arresto delle attività ed il forte rallentamento del flusso di liquidità, necessitano di condizioni finanziarie e di liquidità sufficienti al superamento dell’attuale fase di crisi;



- si rendono opportune iniziative che mettano a disposizione risorse finalizzate all'abbattimento dei costi per l'accesso al credito delle PMI e dei professionisti, e favorire in tal modo la ripresa del sistema produttivo;
- tali iniziative assumono carattere di massima urgenza per consentire l'abbattimento dei costi di accesso al credito e la disponibilità immediata di liquidità con costi zero a carico delle imprese;

### **CONSIDERATO CHE**

- la Regione Emilia – Romagna, con delibera n. 225 della Giunta del 23 marzo 2020 ha approvato il “Bando per la concessione di quote di un fondo da destinare all'abbattimento dei costi per l'accesso al credito, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all'emergenza Covid19”;
- il bando si rivolge ai Confidi dell'Emilia – Romagna iscritti all'Albo ex art. 106 del Tub ed ai Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del Tub o iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi del previgente art. 155, comma 4, del Tub, singolarmente o in A.T.I. (da costituirsi entro trenta giorni dal termine di presentazione della manifestazione di interesse e, comunque, prima dell'atto regionale di trasferimento della quota del fondo);
- il bando è finalizzato a trasferire ai Confidi un fondo da destinare all'abbattimento dei costi sostenuti dalle imprese, dai professionisti e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni del territorio dell'Emilia-Romagna per l'accesso al credito;
- le Camere di commercio dell'Emilia – Romagna, condividendo le finalità del bando, hanno manifestato la disponibilità a stanziare risorse al fine di

incrementare il fondo di cui alla suddetta delibera che, attraverso i Confidi ammessi, metterà a disposizione delle imprese della regione contributi in conto interessi attualizzati e per l'abbattimento dei costi della garanzia a favore delle imprese/professionisti/ persone fisiche, di cui al DL 18/2020, art. 49, comma 1, lettera k), con le caratteristiche riportate nel relativo bando;

- l'”AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA”, al quale questo Protocollo quadro si richiama, all’art. 1 individua quale principale obiettivo della collaborazione tra Regione e sistema camerale regionale, la condivisione di “un quadro strategico e di azioni volto ad accrescere il livello di competitività del territorio e delle imprese, i livelli di coesione e partecipazione sociale, la promozione del sistema economico sviluppando sinergie nelle politiche ed efficacia nell’azione comune”;

stipulano il presente Protocollo Quadro sulla base del seguente articolato:

### **Articolo 1**

1. Le Camere di commercio dell’Emilia – Romagna delibereranno nei loro Organi, entro il prossimo 30 aprile 2020, l’importo da destinare ad un fondo regionale camerale, temporaneamente collocato presso l’Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia – Romagna (di seguito “Unioncamere regionale”), che fungerà da soggetto collettore, finalizzato ad incrementare le risorse già messe a disposizione della Regione Emilia – Romagna (di seguito “Regione”) attraverso il “Bando per la concessione di quote di un fondo da

destinare all'abbattimento dei costi per l'accesso al credito, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all'emergenza Covid19" approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 225 del 23 marzo 2020 (di seguito "Bando") allegato al presente Protocollo Quadro.

2. Unioncamere regionale comunicherà alla Regione l'ammontare totale del fondo di cui al comma 1 destinato a contributi con le caratteristiche di cui al punto 7 del Bando e i cui beneficiari finali sono descritti al punto 8 del Bando stesso.

## **Articolo 2**

1. La Regione comunicherà a Unioncamere regionale l'elenco dei soggetti ammessi e la percentuale di risorse proprie assegnata a ciascuno di essi, ai sensi dei criteri di ripartizione di cui punto 4 del Bando.

2. Le risorse del fondo regionale camerale di cui all'articolo 1, non appena rese disponibili dalle Camere, verranno ripartite e trasferite da Unioncamere regionale ai Confidi (o ATI di Confidi), che hanno presentato alla Regione la domanda con le modalità di cui al Bando, che sono stati ammessi, ai sensi dell'istruttoria di cui al punto 5 del Bando (salvo quanto previsto al successivo comma 3 dell'articolo 3) e che sono tenuti agli obblighi di cui al punto 6 del Bando stesso, sulla base di una Convezione che ne regolerà i rapporti.

## **Articolo 3**

1. Ciascuna Camera di commercio, sulla base della somma destinata al fondo regionale camerale, detiene una percentuale dello stesso sull'ammontare totale del fondo ("quota parte").
2. Le quote parte del fondo detenute dalle singole Camere di commercio saranno utilizzate esclusivamente a favore delle imprese dei rispettivi territori di competenza in regola con il pagamento del diritto annuale.
3. Ai fini dell'efficace utilizzo delle risorse, anche in considerazione del vincolo di cui al precedente comma 2, Unioncamere regionale si riserva, con proprio atto, di escludere dalla ripartizione delle proprie risorse i Confidi che, applicando al fondo camerale le percentuali definite dalla Regione, non risultassero dotati delle risorse ritenute necessarie per soddisfare ragionevolmente la richiesta di almeno una impresa per ogni territorio di competenza delle Camere di commercio dell'Emilia - Romagna. Le risorse del o dei Confidi esclusi saranno redistribuite in egual misura tra i Confidi ammessi.
4. Unioncamere regionale comunicherà alla Regione le somme del fondo regionale camerale assegnate, sempre con proprio atto, a ciascuno dei Confidi sulla base dei principi di cui ai precedenti commi 2 e 3.

#### **Articolo 4**

1. Regione ed Unioncamere regionale collaboreranno nell'organizzazione dei controlli, anche tramite incaricati esterni, secondo le modalità da esse concordate e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR



445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi, nonché la corretta utilizzazione degli stessi.

2. In particolare, nella Convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 2 3, i soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e di Unioncamere regionale ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate attraverso l'utilizzo delle risorse del fondo regionale camerale per competenza territoriale secondo le modalità indicate nel precedente articolo 3.

3. Regione ed Unioncamere regionale valuteranno l'eventualità di una collaborazione anche in fase di rendicontazione.

#### **Articolo 5**

1. La collaborazione tra Regione e Unioncamere regionale si attuerà, a livello operativo, attraverso atti e corrispondenza interni, coerentemente con i contenuti del presente Protocollo Quadro e potrà, allo stesso modo, essere ampliata ad ulteriori aspetti della gestione dell'iniziativa oggetto del presente Protocollo.

2. Regione ed Unioncamere regionale sono disponibili ad allargare la collaborazione ad ulteriori azioni a supporto delle imprese colpite dagli effetti dell'applicazione delle disposizioni sul contenimento del Covid-19, anche in vista della graduale ripresa delle attività economiche ed a garanzia della competitività del sistema produttivo emiliano – romagnolo.

**Per la Regione Emilia-Romagna - Il Direttore Generale Economia della  
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa Morena Diazzi**

**Unione regionale delle Camere di commercio – Il Presidente Armando  
Zambianchi**

*(Firme apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*

*ss.mm.ii.)*

